

DELIBERA 024/2025/CRL/UD del 31/10/2025
G. M. Sxxx / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/733543/2025)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 31/10/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di G. M. Sxxx del 12/02/2025 acquisita con protocollo n. 0036418 del 12/02/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato, in data 28 dicembre 2024, istanza di conciliazione a seguito della quale il procedimento UG/72xx82/2024 si è concluso con un mancato accordo in data 22 gennaio 2025. Successivamente, l'istante ha depositato, in data 12 febbraio 2025, istanza di definizione GU14/73xx43/2024 con la quale ha descritto quanto segue: "AGGIORNAMENTO DEL 12/02/25: Dopo un mese dall'ultimo disservizio durato più di 30 giorni (ed apparentemente risolto l'08/01/25), dalla mattina del 11/02/25 il problema del disservizio di mancanza totale di rete 3g 4g 5g e linea fissa FWA per migliaia di utenti residenti in Zona Monte Caminetto e zone limitrofe (compresa la mia residenza in Via Tornese 10 - Sacrofano) SI RIPROPONE allo stesso modo. IL PROBLEMA QUINDI NON E' STATO ASSOLUTAMENTE RISOLTO.

Questo è ciò che ho segnalato più volte al gestore WindTre (tramite operatore al telefono ed inviando una PEC) "Buongiorno, sono il Signor Gianfranco Schiavoni e ho la mia residenza in Via xxxxxxxx xx (zona xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - RM). Volevo segnalare la mancanza di linea 3g 4g 5g e linea FWA nella mia zona appunto che dura oramai dal 13/12/24. Ho già fatto varie aperture di segnalazioni ticket e decine di solleciti ai vostri operatori che puntualmente giorno dopo giorno mi informano che i vostri tecnici dovranno risolvere entro 24 ore dal mio ultimo sollecito, ma ciò non accade assolutamente. Tutto ciò, si sta protraendo da più di 15 giorni recando disservizio non solo a me ma ad un bacino di utenza di questa zona di migliaia di persone." In base a quanto rappresentato, l'istante ha avanzato le seguenti richieste: a) "risoluzione definitiva del disservizio nel più breve tempo possibile"; b) "rimborso - ricordo che, la quantificazione del rimborso nella voce richiesta " quantificazione rimborsi/indennizzi richiesti (in euro) ", tiene conto solo del primo periodo di disservizio dal 12/12/24 al 08/01/25. Un eventuale rimborso, inerente al secondo periodo che parte dall'11/02/25 e fino a risoluzione del problema, rimarrà da concordare." L'istante ha quantificato le richieste in €4.300,00. Il ricorrente non ha depositato la memoria di replica, ex art.16 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi. (Allegato B alla Delibera n. 358/22/CONS).

2. La posizione dell'operatore

La società Wind Tre (Very Mobile), regolarmente convocata, ha depositato, ai sensi e nei termini di cui all'art.16, comma 2, del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha dichiarato quanto segue: "...Con l'istanza depositata dall'utente, veniva attivata la procedura di definizione della controversia Delibera 353/19/CONS e ss.mm.ii., nei

confronti di Wind Tre, lamentando possibili problemi di copertura rete per la SIM n. 3476xxxxxxx nella zona di zona xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xx a far data del 13/12/2024 e richiedendo un ristoro di 4300,00 euro (confronta formulario Gu14) 1. L'utenza a cui sono riferite le odierne contestazioni In data 25/02/2023 veniva attivata, sui sistemi WindTre, su richiesta dall'istante, la SIM mobile prepagata con numerazione 347xxxxxxx con piano tariffario Mia Unlimited Easy Pay al costo mensile di € 16,99, come si evince dal seguente Print Screen del sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta (doc. 1 contratto SIM n. 347xxxxxxx): omissis ... L'offerta commerciale Easy Pay prevede l'addebito dei canoni mensili tramite modalità di pagamento automatica, inoltre, trattandosi di un'offerta prepagata, tali addebiti non prevedono l'emissione di fatture cartacee, ma unicamente di disposizioni contabili. La SIM mobile prepagata con numerazione 347xxxxxxx, oggetto del presente procedimento, risulta ad oggi correttamente attiva sulla rete WindTre ed utilizzata dall'istante. Con il presente atto si costituisce innanzi al Co.Re.Com Lazio Wind Tre S.p.A. la quale ESPONE In rito La scrivente eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità per la richiesta avanzata dall'istante di "Quantificazione rimborsi/indennizzi richiesti (in euro): 4300,00€" poiché tale richiesta ha la connotazione di un risarcimento del danno o dei disagi, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'Allegato A alla Delibera n. 353/19/CONS e ss.mm.ii., esulando così dalla competenza dell'Autorità adita (vedasi sul tema, ex plurimis, la Delibera Agcom n. 49/24/CIR, la Delibera Agcom n. 6/24/CIR e la Delibera n. 3/25 del Corecom Umbria). Ciò posto, anche alla luce della recente giurisprudenza formatasi sul punto, eventuali domande di risarcimento ex adverso formulate sono destinate al rigetto e dovranno, semmai, essere avanzate avanti ad altre Autorità. Per tutto quanto sopra, si domanda il rigetto della richiesta. Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga l'eccezione di improcedibilità innanzi sollevata e per mero tuziorismo difensivo la Scrivente precisa quanto in seguito indicato. Nel merito 2. Ricostruzione della vicenda contrattuale Prima di iniziare la disamina del presente contenzioso, Wind Tre specifica che, nella presente memoria, verranno riportate le schermate certificate del proprio sistema Customer Relationship Management - CRM - per la gestione del caso, la cui valenza probatoria è stata riconosciuta dalla Autorità e dai Corecom in varie delibere (vedasi: Sentenza n. 6157/23 GDP di Nocera Inferiore; Delibera Agcom n. 35/24/CIR, Delibera Agcom n. 3/25/CIR, Delibera del Corecom Umbria n. 3/25, Delibera del Corecom Molise n. 19/24). Tra 13/12/2024 e il 16/02/2024 pervenivano dei contatti da parte dell'istante all'Assistenza Clienti WindTre per segnalare dei problemi di copertura di rete mobile circoscritti nella residenza sita in Via xxxxxxxx xx, zona xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxo - xx. L'assistenza tecnica di WindTre procedeva sin da subito ad effettuare un monitoraggio tecnico, unitamente a opportune e approfondite verifiche per individuare eventuali problemi di copertura nella zona indicata per la risoluzione di quanto contestato dall'istante. A riprova degli interventi tecnici effettuati e dei relativi contatti informativi dell'assistenza clienti WindTre verso l'istante si riportano i seguenti Print Screen del sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta: omissis ... Da quanto esposto e dimostrato l'operatore ha assunto fin da subito un comportamento proattivo fornendo costantemente il supporto necessario al signor Schiavoni, ascoltandolo e rispondendo prontamente alle sue richieste di supporto

tecnico. A riprova della proattività del gestore infatti, in data 25/12/2024, a titolo di caring e fidelizzazione cliente, l'assistenza WindTre riconosceva e applicava anche una leva economica di sconto di € 2,00 sul canone mensile dell'offerta Mia Unlimited Easy Pay per la SIM n. 347xxxxxxx, avente validità fino al 29/07/2025, come si evince dai seguenti Print Screen del sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta: omissis ... In data 28/12/2024 il signor Sxxx presentava, dinnanzi al Corecom Lazio, il procedimento di Conciliazione avente protocollo n. UG/724082/2024, con le medesime doglianze e solo successivamente in data 12/02/2025 presentava il procedimento d'urgenza avente protocollo n. GU5/733551/2025, il quale veniva archiviato in data 17/02/2025 a seguito della rinuncia dell'istante stesso. Omissis ... Difatti, già in data 14/02/2025 l'assistenza tecnica WindTre confermava la seguente regolare copertura all'indirizzo indicato dall'istante, come si evince dal seguente print di sistema: omissis ... A fronte di quanto finora esposto nella presente Memoria Difensiva appare doveroso, porre all'attenzione del giudicante, che le pretese attoree risultano eccessive ed estremamente pretestuose anche in ragione della stessa natura del servizio di somministrazione di telefonia mobile erogato da Wind Tre. In propria difesa, viene allegato il dettaglio del traffico generato dall'utenza oggetto di controversia dal 01/12/2024 al 20/03/2025 ed estrapolato in conformità alla regolamentazione vigente in materia di tutela della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n 196) (doc. 2 dettaglio traffico), a conferma del regolare funzionamento del servizio, e dell'utilizzo dello stesso da parte dell'istante nell'arco temporale oggetto del presente contenzioso, fino ad oggi. La convenuta, ricordando che, nel momento in cui la parte istante ha firmato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione della linea mobile, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati, riporta quanto stabilito dai seguenti articoli della Carta dei Servizi (doc. 3 Carta dei Servizi) e delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 4 Condizioni Generali di Contratto) sul tema del servizio mobile: - ART. 15 – GARANZIE DI QUALITÀ: "[...] WINDTRE e WINDTRE BUSINESS informano, inoltre, i Clienti che per motivi tecnici, connessi con la capacità trasmissiva del Servizio radiomobile, in alcuni casi la agevole fruibilità dei Servizi non potrà essere assicurata. Questa situazione potrebbe verificarsi per il contemporaneo utilizzo, nella stessa area, dello stesso Servizio da parte di un numero molto elevato di Clienti, oppure a causa della effettiva indisponibilità di un'adeguata capacità trasmissiva in un'area determinata anche causata da utilizzi massivi da parte di singoli clienti. [...] La rete di Wind Tre S.p.A. è stata realizzata con l'obiettivo di ottimizzare il numero di accessi e la qualità delle connessioni; a questo scopo vengono tenuti sotto controllo il grado di saturazione della rete e la qualità delle connessioni per regolare l'accesso ai Servizi. Sul sito Internet è riportata apposita informativa riguardo ai casi di accesso non disponibile per effetto della congestione di rete. [...]. - ART. 3.2 - FORNITURA DEL SERVIZIO: "[...] WINDTRE si riserva il diritto di determinare e modificare l'allocazione dei propri impianti di telecomunicazione sul territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di copertura radio mobile previsti dalla relativa licenza. La velocità di connessione per servizi Internet potrebbe essere diversa da quella massima teorica, che dipende dalla tecnologia della rete radio che serve il Cliente e dal Terminale utilizzato, in funzione della capacità e del carico

della rete utilizzata in quel momento. Ciò premesso, WINDTRE gestisce il traffico dati sulla propria rete mobile al fine di offrire ad ogni suo Cliente la possibilità di accedere ai Servizi [...]”. ART. 3.4 - RESPONSABILITÀ DI WINDTRE: “WINDTRE si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del sistema, ma non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui eventuali carenze del Servizio siano dovute a cause ad essa non imputabili quali, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici, interferenze, particolari condizioni atmosferiche o ostacoli (quali costruzioni, vegetazione e rilievi), inadempimenti, inefficienze o problemi tecnici imputabili ad altri operatori di telecomunicazioni [...]”. Va da sé, come può essere confermato da chiunque sia titolare di una utenza mobile, che in alcune zone territoriali (nazionali e non) è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi. Mai, invero, le compagnie telefoniche hanno potuto garantire con certezza la totale copertura territoriale dei propri servizi, né tale circostanza è stata mai oggetto di un preciso obbligo contrattuale per il quale, in caso contrario, potrebbe essere invocato un qualsivoglia tipo di inadempimento, come avviene ad esempio per i servizi di linea fissa. WindTre assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura che ad oggi, anche mediante l'utilizzo di sistemi tecnologicamente molto avanzati, risulta ancora essere utopia. Si consideri, altresì, che proprio con riferimento agli obblighi di copertura previsti per gli operatori mobili cellulari, il Ministero dello Sviluppo Economico ha certificato che la convenuta società ha correttamente adempiuto agli obblighi di copertura sull'intero territorio nazionale. Tale ultimo documento riprova come l'odierna convenuta abbia regolarmente erogato i servizi di telefonia mobile in favore degli utenti, garantendo la dovuta copertura su tutto il territorio nazionale (doc.5 Allegato obblighi di copertura). Si precisa, tra l'altro, che è orientamento dell'Autorità e dei Corecom, per tale fattispecie di segnalazione, non ritenere liquidabile alcun indennizzo, escludendo appunto qualsivoglia inadempimento in capo al gestore. A tal proposito, può essere esaustiva la Delibera n. 30/24 del Corecom Toscana: “[...] per quanto concerne la telefonia mobile occorre fare riferimento alla stessa natura del servizio che, così come indicato nelle condizioni generali di contratto e nella carta servizi, consente al titolare dell'utenza la possibilità di fruire del servizio telefonico nella quasi totalità del territorio nazionale ed internazionale, fermo restando che in alcune zone territoriali è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi. Non esiste, al riguardo, alcun obbligo volto a garantire la totale copertura territoriale dei propri servizi. Diversamente da quanto avviene per i contratti relativi alla telefonia fissa dove è ben circoscritto il luogo di esecuzione della prestazione, per la telefonia mobile il gestore non è nelle condizioni di sapere il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell'acquisto, la residenza dell'acquirente, nonché l'effettiva zona dell'uso del credito corrispondere a luoghi geograficamente distinti. Pertanto, l'operatore assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura. (Delibera Agcom n. 163/16/CIR). Alla luce di quanto descritto, non è possibile riconoscere alcun indennizzo per il malfunzionamento della telefonia mobile.” (ex multis, Delibera n. 51/24 del Corecom Puglia, Delibere Agcom n. 163/16/CIR, n. 65/16/CIR, n. 166/18/CIR, n. 20/19/CIR). Nonostante quanto finora precisato, WindTre, a prescindere

dalla fondatezza della controversia de quo, a titolo conciliativo e a dimostrazione della propria buona fede, oltre allo sconto di € 2,00 sul canone mensile della SIM, di cui si è fatto già menzione nella presente Memoria, ha provveduto a riconoscere all'istante l'importo a suo favore di € 20,00, quale indennizzo massimo previsto dalla Carta dei Servizi WindTre, art. 26 Tab. 1., nei casi specie e l'importo di € 16,99, relativo ad una mensilità di canone, tramite accredito in compensazione delle prossime disposizioni contabili in emissione per la SIM n. 347xxxxxxx, come si evince dai seguenti Print del sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta: omissis ...Preme segnalare che la gestione del caso effettuata con procedura ordinaria delegittima la richiesta di ulteriori indennizzi, formulati da parte istante per comportamento "concludente" del Gestore, nonché dovrà essere dichiarata la cessata materia del contendere. Come più volte chiarito dall'Autorità, l'istanza di definizione afferente a una causa petendi per la quale l'Operatore abbia già corrisposto l'indennizzo, prima dell'instaurarsi della controversia, è improcedibile. Tra l'altro, è opportuno specificare che, nel caso di specie, il reclamo è stato gestito anche per "facta concludentia" (sul tema vedasi Delibera n. 36/2019 del Corecom Molise). Alla luce di tutto quanto sin ora esposto e precisato, appare chiara la buona fede dell'operatore nei fatti di cui è causa e l'impossibilità per il Corecom di accogliere eventuali domande di indennizzo per l'attuale contenzioso relativo alla SIM n. 347xxxxxxx, il cui regolare utilizzo è stato provato dal dettaglio chiamate allegato dalla convenuta alla presente Memoria Difensiva. Si ritiene, pertanto, che non possano sussistere dubbi sulla correttezza dell'operato di Wind Tre, e non si ravvisa, nella fattispecie in esame, l'esistenza, in capo alla convenuta, di disagi indennizzabili nei termini previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Null'altro è da aggiungere per la controversia in esame, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità della convenuta. Tutto ciò premesso, il sottoscritto delegato, salvo eventuali, più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni della controparte, in qualità di procuratore e difensore della Società CONCLUDE Perché l'Autorità Voglia: In rito dichiarare inammissibile l'istanza per le eccezioni di cui in premessa; nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, omissis (...)"

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. La richiesta di cui al punto a) non può essere accolta per le motivazioni di seguito esplicitate. Si richiama l'art.20, comma 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell'ecosistema digitale "L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente

indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso”. In base alla norma sopra richiamata, l’oggetto della pronuncia esclude che il Corecom possa imporre un obbligo di fare al gestore. Inoltre, dalla documentazione depositata in atti, si rileva che il ricorrente ha presentato la richiesta di provvedimento temporaneo Gu5 in data 12.02.2025 per far valere le proprie doglianze e che tale procedimento è stato archiviato per rinuncia dello stesso istante. Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di cui al punto a) non può essere accolta. La richiesta di cui al punto b) non può essere accolta per le motivazioni di seguito esplicitate. Ai fini di definire la doglianza in esame, è opportuno richiamare la disciplina generale sancita dall’art. 2697, comma 1 c.c., secondo cui spetta alla parte attrice l’onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio. L’applicazione di tale norma è consolidata in giurisprudenza e riconosciuta dall’Autorità per definire le controversie presentate dagli utenti (ex multis, delibere Agcom n.91/15/ CIR e n.68/16/CIR e Del. Corecom Emilia-Romagna n.19/22). Ebbene, dalla documentazione depositata in atti e da un approfondimento istruttorio, si rileva che il ricorrente non ha adempiuto al proprio onere probatorio, contravvenendo alla norma sopra richiamata. Infatti, non ha prodotto alcun documento, nei procedimenti aperti Ug Gu14 Gu5, in grado di provare quanto asserito nel formulario descrittivo nell’istanza GU14. Diversamente, la società convenuta, nella propria memoria difensiva, ha ricostruito la vicenda contrattuale depositando a supporto una serie di documenti che non sono stati contestati dal ricorrente pur avendo la possibilità ex art.16 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell’ecosistema digitale. Pertanto, vige il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., ormai applicato e consolidato anche in sede di Corecom ed Agcom. Inoltre, dalla documentazione depositata in atti, si rileva che il problema segnalato dal ricorrente si riferiva ad un malf funzionamento dell’utenza mobile, per i servizi voce e dati, all’interno della propria residenza. Ebbene, in merito al caso che viene esaminato, si ritiene opportuno richiamare l’orientamento Agcom e Corecom secondo il quale “occorre fare riferimento alla stessa natura del servizio di somministrazione di telefonia mobile che, così come indicato nelle condizioni generali di contratto e nella carta servizi, consente al titolare la possibilità di fruire del servizio telefonico nella quasi totalità del territorio nazionale ed internazionale, fermo restando che in alcune zone territoriali è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi. Non esiste al riguardo, alcun obbligo volto a garantire la totale copertura territoriale dei propri servizi, per il quale, in caso contrario, potrebbe essere invocato una qualsivoglia tipo di inadempimento”. (Agcom 92/15/CIR, Corecom Emilia-Romagna n.2/2024). L’efficienza del servizio che permette la “connessione in mobilità”, è quindi in re ipsa condizionata da fattori contingenti e variabili in relazione alle circostanze spazio-temporali che non consentono all’operatore di garantire l’accessibilità in uno specifico momento ed in ogni località in cui si sposti il fruitore e ciò vale a limitarne la responsabilità. In relazione agli obblighi di copertura previsti per gli operatori mobili di cellulari, la società convenuta ha prodotto la nota del Ministero dello sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazione dove si certifica che l’operatore “Wind Tre S.p.A. ha adempiuto agli obblighi di copertura sul territorio nazionale previsti dal bando di gara e associati alla licenza individuale per

la prestazione del servizio mobile pubblico (...).” Inoltre, la società ha depositato in atti il dettaglio del traffico dal 01 dicembre 2024 al 20 marzo 2025 che attesta l'utilizzo dei servizi internet e voce durante il periodo lamentato dal ricorrente (12.12.24 al 08.01.25). (cfr. doc.2 dettaglio traffico prot.0081815) Alla luce di quanto emerso, non si può riconoscere al ricorrente alcun indennizzo per malfunzionamento ex art.6 dell'allegato A alla Del.347/18/Cons. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza proposta dal Sig. G. M. Sxxx nei confronti della società Wind Tre (Very Mobile) per le motivazioni di cui in narrativa. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

La Segretaria generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Il Presidente

Avv. Eleonora Zazza

f.to